Cassazione civile sez. lav - 05/08/2000, n. 10328. Pres. Grieco. Est. Roselli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 27 luglio 1995 al Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe B. esponeva di avere esercitato le funzioni di notaio temporaneo ai sensi dell'art. 6 l. 16 febbraio 1913 n. 89 fin dal 1951 nell'isola di Panarea e poi, dal 1954 al 1974 e dal 1977 al 1994, nell'isola di Salina. Il 1° luglio 1994 egli aveva cessato l'esercizio delle funzioni per revoca emessa dal Ministero di grazia e giustizia in esecuzione della legge 20 gennaio 1994 n. 49. La sua istanza di liquidazione della pensione, del 28 luglio successivo, non era stata accolta dalla Cassa nazionale del notariato, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost..

Pertanto il B. chiedeva che il Pretore condannasse la Cassa a corrispondergli il trattamento pensionistico a decorrere dalla data di cessazione delle funzioni.

Costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 20 giugno 1996, confermata con sentenza dell'11 giugno 1998 dal Tribunale, il quale rilevava che con sentenza n. 179 del 1981 la Corte costituzionale aveva parificato, quanto al trattamento di quiescenza, i notai temporaneamente autorizzati ai sensi dello art. 6 cit. a quelli immessi definitivamente nello esercizio delle funzioni; in contrasto con tale parificazione, l'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1990 n. 317 negava la pensione ai notai temporanei, ancorché avessero esercitato per venti anni ma non fossero ancora pervenuti al

settantacinquesimo anno d'età, mentre per gli altri l'art. 9 dello stesso d.P.R., maturato il ventennio d'esercizio, richiedeva solo i sessantacinque anni d'età.

E poiché il mancato raggiungimento del detto limite veniva, nel caso di specie, addotto dalla Cassa per negare la pensione, il Tribunale riteneva l'art. 17 cit. illegittimo in parte qua per contrasto con l'art. 3 Cost. e, stante la sua natura di atto amministrativo regolamentare lo disciplinava ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, pervenendo così a confermare la decisione pretorile, attributiva del trattamento pensionistico.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Associazione cassa nazionale del notariato, succeduta alla Cassa nazionale. Resiste con controricorso il B.. Memorie utrinque.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, e 17 d.P.R. n. 317 del 1990, nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo.

Essa osserva che con la sentenza 26 ottobre 1981 n. 179 la Corte costituzionale dichiarò illegittimo l'art. 3, terzo comma, r.d.l. 27 maggio 1923 n. 1324, conv. in l. 17 aprile 1925 n. 473, nella parte in cui non prevedeva che il trattamento di quiescenza ivi contemplato spettasse anche agli aspiranti al notariato temporaneamente autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 l. 16 febbraio 1913 n. 89, ma che, affermato tale diritto, la Corte non ne

parificò i requisiti rispetto a quello spettante ai notai ordinariamente esercenti. Errò, pertanto, ad avviso della ricorrente, il Tribunale, il quale ritenne illegittima, siccome ingiustificata, la differenza nel requisito del limite d'età senza alcuna motivazione e comunque trascurando le differenze di status, che pure esistevano fra le due categorie di professionisti.

Il motivo non è fondato.

Com'è pacifico in causa, l'attuale controricorrente ha esercitato per più di vent'anni le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 cit., prima che questo venisse abrogato dall'art. 1, comma 1, l. 20 gennaio 1994 n. 49. Detto art. 6 prevedeva l'autorizzazione - da concedere con decreto reale (poi presidenziale), tra gli altri, agli aspiranti al notariato - ad esercitare le funzioni nelle isole prive di notaro o nei comuni o frazioni altresì privi e difficilmente raggiungibili per ragioni di viabilità.

Il terzo comma dell'art. 6 stabiliva:

"l'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaro, rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai sui atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno essere depositati nell'archivio del distretto".

Con la citata sent. n. 179 del 1981 la Corte costituzionale osservò che tale disposizione veniva a parificare il notaio temporaneamente autorizzato a quello definitivamente funzionante. La diversità del sistema di nomina, aggiungeva la Corte, non poteva giustificare la disparità nel trattamento di quiescenza, nè la precarietà e temporaneità delle funzioni bastavano alla giustificazione, onde

doveva essere dichiarata l'incostituzionalità dello art. 3, terzo comma, r.d.l. cit..

Così ricondotto ad eguaglianza il diritto al trattamento pensionistico per le due categorie di professionisti, il d.P.R. 12 ottobre 1990 n. 317 (regolamento per il coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di concessione di provvidenze a favore dei notai e delle loro famiglie da parte della Cassa nazionale del notariato con la nuova disciplina legislativa e le nuove disposizioni emanate) mantenne, tuttavia, la disparità per cui ora si controverte.

Infatti, mentre per i notai di ruolo l'art. 9, lett. d, attribuisce la pensione d'anzianità al notaio di ruolo che cessa dall'esercizio delle funzioni dopo vent'anni e quando abbia raggiunto sessantacinque anni d'età, per i notai autorizzati l'art. 17, comma, 1, richiede, sempre dopo venti anni d'esercizio, i settantacinque anni d'età.

Si è posta, perciò, ai giudici di merito la questione se tale differenza sia o no conforme al principio costituzionale d'eguaglianza, considerate le sopra richiamate affermazioni del giudice delle leggi.

Da rilevare che il d.P.R. n. 317 del 1990 ha natura di regolamento, e non di legge o di atto avente forza di legge ai sensi dell'art. 136, primo comma, Cost., con la conseguenza che il raffronto delle sue disposizioni con l'art. 3 Cost. deve essere compiuto non già al fine dell'eventuale rimessione alla Corte costituzionale bensì soltanto per verificare direttamente il contrasto e, in caso positivo, pervenire alla disapplicazione in via incidentale ex art. 5 l. n. 2248 del 1865, all. E.

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto il contrasto tra l'art. 17, comma 1, cit. e l'art. 3 Cost., non ravvisando alcuna

giustificazione nella suddetta disparità di trattamento ed anzi osservando che il limite di settantacinque anni "risulta pressoché coincidente all'aspettativa di vita media, e rischia in definitiva di vanificare le legittime aspirazioni di chi, dopo avere lavorato per venti e più anni, vorrebbe ottenere quelle prestazioni in ragione delle quali egli stesso ha versato negli anni contributi".

Questa motivazione non è infirmata nè da errori di diritto nè da lacune o contraddizioni: nel trattamento deteriore, riservato dal regolamento ai notai autorizzati, il collegio d'appello ha esattamente ravvisato un modo per rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto già riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sent. 179 del 1981, ossia per vanificarlo.

Non è vero, pertanto, che la sentenza sia priva di motivazione sul punto, come afferma la ricorrente, la quale anzi non fornisce, come pure sarebbe stato suo interesse, alcuna giustificazione della disparità di trattamento.

Le differenze tra l'una e l'altra categoria di notai, poste in evidenza dalla Corte costituzionale e consistenti nel diverso modo di attribuzioni (concorso e nomina diretta) nonché nella (stabile o precaria) permanenza nell'ufficio, non bastano evidentemente a rendere plausibile una così netta diversità del trattamento di quiescenza.

Nè è da trascurare la circostanza, riscontrabile nella fattispecie qui in esame, che il notaio cessò l'attività non per volontà propria ma perché la legge n. 49 del 1994 aveva abolito la categoria dei notai temporanei.

Quanto alla doglianza, anch'essa compresa nel primo motivo di ricorso, riguardante l'aggiunta dell'indennità di cessazione delle funzioni (art. 26 d.P.R. n. 317 del 1990) alla pensione, essa si rivela infondata alla stregua dello specifico precedente di questa Corte (sent. 17 giugno 1999 n. 6054) da cui non è ora ragione di discostarsi.

Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 113 cod. proc. civ., sostenendo che la disapplicazione dell'art. 17, comma 1, cit. renderebbe priva di base normativa la pretesa della pensione da parte del notaio precario.

Tesi manifestamente priva di fondamento giacché la lacuna normativa determinata dalla disapplicazione incidentale dev'essere colmata attraverso l'applicazione analogica (art. 12, secondo comma, preleggi) delle disposizioni dettate per i notai di ruolo. Esula dal thema disputatum, per contro, la questione di abrogazione dell'art. 17 cit., che erroneamente la ricorrente riferisce alla sentenza impugnata.

Per il principio della soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in lire 28.000=, oltre lire cinquemilioni per onorario.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 2000.